



Provincia di Siena

Piazza Duomo n. 9
53100 Siena

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG: 8084531E05

ART. 1
OGGETTO E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Provincia di Siena così come definito dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

ART. 2
PRESTAZIONI RICHIESTE

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire alla Provincia di Siena, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali la Provincia di Siena potrà avvalersi anche solo parzialmente, o affatto:

- Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività della Provincia di Siena;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni con riferimento all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze della Provincia di Siena e alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;
- Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato dell'Ente;
- Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con la proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitoli\contratti\convenzioni\regolamenti. L'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;
- Consulenza ed assistenza:
 - a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali;
 - relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Ente;
 - nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, nell'adozione di azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, nell'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
 - nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dall'Amministrazione Provinciale. In particolare, il Broker è tenuto alla segnalazione

preventiva, con preavviso di almeno 30 giorni, della scadenza dei premi dovuti, nonché al controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività amministrativa, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;

- nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi).
 - Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l'affidamento dei contratti assicurativi alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;
- Presentazione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
 - Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
 - Verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure di gestione sinistri, nonché commento, se richiesto, di statistiche riguardanti la sinistrosità dell'Ente;
 - Formazione del personale operante nel settore assicurativo, sulla base di particolareggiato piano di formazione, offerto in sede di gara, da svolgersi in sede, calato sulle esigenze operative e di gestione delle coperture assicurative, finalizzato al miglioramento delle performance ed alla professionalizzazione delle risorse;
 - Messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per :
 - informazioni di dettagli di ogni singola Polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Ente tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto, in formato leggibile e facilmente fruibile.

ART. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA DI SIENA
--

La Provincia di Siena attualmente ha attivato le coperture assicurative di cui all'**allegato A** al presente capitolato, delle quali sono indicati i principali dati caratteristici.

ART. 4
DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata triennale a decorrere dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, più l'eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5
Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal Broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Provincia di Siena, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare, prima della firma del contratto, apposita *dichiarazione d'onore* in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

ART. 6
Pagamento dei premi assicurativi

Il Broker dovrà trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

La Provincia provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il Broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 7
Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare alla Provincia di Siena, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente capitolato nonché, entro lo stesso

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la Provincia avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 8 Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti

La provincia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione provinciale.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare la Provincia se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia.

Il Broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta con conto dell'Ente;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile

La Provincia si impegna ai seguenti obblighi:

1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
2. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente

ART. 9 Responsabile del servizio

Prima di iniziare o dare esecuzione alla prestazione, l'impresa dovrà indicare:

- un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Amministrazione provinciale in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 10
Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

ART. 11
Polizza Assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta, il Broker dovrà dimostrare, con le modalità indicate nel bando di gara, di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

ART. 12
Presentazione delle offerte e svolgimento della gara

Le offerte dovranno essere presentate e la gara verrà svolta nelle modalità previste nel Bando e nel Disciplinare di gara.

ART. 13
Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 14
Stipula del contratto

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, tramite scrittura privata, entro il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l'Amministrazione Provinciale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto avverrà nella sede della Provincia Piazza Duomo n.9 -SIENA.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, prima della firma del contratto, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005, e l'avvenuta stipula di la polizza di assicurazione RC professionale di cui al precedente art. 10, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara - non acquisibili direttamente dalla stessa.

Si avverte che qualora dalla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara risultasse il mancato possesso dei requisiti richiesti o dichiarati verrà dichiarata dall'Amministrazione appaltante la decadenza dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali danni e conseguenti denunce all'Autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di decadenza di cui sopra o qualora l'aggiudicatario non si presenti il giorno della stipula del contratto, senza giustificato motivo, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto alle imprese che seguono in graduatoria.

ART. 15 **Cauzione definitiva**

Il broker aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con le forme e le caratteristiche previste dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. Tale cauzione verrà svincolata e restituita alla società al termine del contratto di appalto del servizio, senza interessi, previo accertamento che la società aggiudicataria abbia adempiuto interamente a quanto previsto nel contratto d'appalto.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Provincia di Siena avrà facoltà di recedere il contratto.

In particolare la cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte della Provincia l'incameramento della cauzione provvisoria, con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

ART. 16 **Inadempienze e Penali**

La Provincia di Siena ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento del Servizio.

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, la Provincia si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo ed il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

L'Ente si riserva la facoltà di recesso in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, la Provincia provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo pec, assegnando al Broker 10 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di €100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termine indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l'eventuale diritto alla richiesta del risarcimento del danno.

Deve considerarsi ritardo, agli effetti del comma precedente, anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
 - c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 7;
 - f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
 - g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente o delle eventuali imprese subappaltatrici;
 - h) subappalto non autorizzato;
 - i) cessione del contratto non autorizzata;
 - j) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
 - k) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
 - l) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
 - m) inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato in materia di codice di comportamento.
- La risoluzione avrà effetto dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale la Provincia dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso La Provincia avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

ART. 17 Recesso unilaterale
--

La Provincia di Siena si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto dopo 2 mesi dalla di ricezione da parte del Broker della predetta comunicazione.

Il recesso è ammesso in qualsiasi tempo qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato o ricorrano ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente in sede di stipula del contratto, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 18 Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 19
Codice di comportamento

L'affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Provincia di Siena.

Art. 20
D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non sarà predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e non viene svolto nei locali della Provincia.

ART. 21
Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, sarà competente il Foro di Siena

ART. 22
Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs. 196/2003.

ART. 23
Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

ART. 24
Disposizioni particolari

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla Provincia di Siena ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente la trasformazione della stessa

ART. 25
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare il D. Lgs. 209/2005 e il Regolamento ISVAP n. 5/2006.

ALLEGATO A**Elenco polizze attualmente gestite dal Broker**

Nro Contratto	Ramo	Data Effetto	Data Scadenza	Compagnia	Premio Lordo Annuo €
F1800001475	RCT/RCO	31/12/2017	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON ACAPELLA Media Broker	287.287,50
M12320463	ALL RISKS Property	31/12/2017	31/12/2020	ITAS MUTUA AG. INNOCENTI SAS	77.640,00
M12320683	ALL RISKS Property	31/12/2017	31/12/2020	ITAS MUTUA AG. INNOCENTI SAS	31.104,00
M12306283	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2017	31/12/2020	ITAS MUTUA AG. INNOCENTI SAS	5.060,00
IFLE002232	TUTELA LEGALE	31/12/2017	31/12/2020	AIG ASSIB UNDERWRITING	12.299,00
272618927	INC/FURTO/KASKO/ASS.	31/12/2017	31/12/2020	ALLIANZ SPA AG. NOCENTINI ASS.NI SRL	1.243,96
M12328195	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2020	ITAS MUTUA AG. INNOCENTI SAS	91.482,00

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.”